



Comune di Oviglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore diciannove e zero minuti si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma "Gotomeeting" fornita da Anci Piemonte, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge. Sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome	Presente
1. Armano Antonio - Presidente	Sì
2. Pugliese Emilia - Vice Sindaco	Sì
3. Campini Francesco - Consigliere	Sì
4. Berruti Elisa - Consigliere	Sì
5. Vecchio Antonia - Consigliere	Sì
6. Garberoglio Fabio - Consigliere	Sì
7. Saggiorato Leonardo - Consigliere	Sì
8. Aratano Armando - Consigliere	No
9. Pozzi Matteo - Consigliere	Sì
10. Ravera Francesco - Consigliere	Sì
11. Stoppa Mauro - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dottoressa Paola Marcella Crescenzi garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.

Il Presidente Signor Antonio Armano in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Repubblica del 21/06 al 06/07

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dai Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale e dal Responsabile del Servizio Tecnico, ciascuno per gli aspetti di competenza ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs, n. 267/00;

Respons Polizia Municipale

Respons Servizio Tecnico



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Questa Amministrazione Comunale intende dotarsi di un regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi del D.P.R. 311 del 28.05.2011;

VISTI:

- lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dal competente Servizio di Polizia Municipale nel testo composto di n. 15 articoli, che viene allegato sub lettera A) alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che l'art 42, comma 2, lettera a) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" del D.Lgs. n. 267/2000 prevede in capo al Consiglio Comunale la competenza in materia di approvazione di regolamenti;

VISTI:

- il D.lgs. n. 507/93 e s.m.i.;
- la L. n. 549/1995 – art. 3 comma 63;

Tenuto conto del Decreto Sindacale n. 4 del 09.04.2020 ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali"

CON votazione unanime favorevole resa per appello nominale

DELIBERA

- approvare la bozza di Regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nel testo composto di n. 15 articoli che si allega alla presente deliberazione sub lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale.
- dare atto che, successivamente all'intervenuta esecutività della presente deliberazione ed al decorso dei 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio comunale, il testo del Regolamento sarà sottoposto ad ulteriore pubblicazione per 15 giorni in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 72



COMUNE DI OVIGLIO

Provincia di ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 28.05.2020

INDICE

TITOLO I

Art. 1 Riferimenti normativi

Art. 2 Definizioni

TITOLI II - ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

Art. 3 Funzioni della Commissione Comunale

Art. 4 Iniziative escluse dalla verifica di agibilità della Commissione

Art. 5 competenza della Commissione Comunale

Art. 6 Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

Art. 7 Nomina, composizione e durata in carica della Commissione Comunale

Art. 8 Richiesta di intervento della Commissione -- modalità e contenuti della domanda

Art. 9 Convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza

Art. 10 Riunioni della Commissione

Art. 11 Istanza di rilascio di agibilità

Art. 12 Pareri e verbali delle adunanze

Art. 13 Ufficio per le attività della Commissione

Art. 14 Spese di funzionamento della Commissione

TITOLO III – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

Art. 15 Disposizioni procedurali e finali

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la gestione e le modalità di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art 141bis del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 introdotto dall'art. 4 del D.P.R. del 28.05.2001 n. 311.

Dal 17 agosto 2001, con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 311 la Commissione di Vigilanza è anche comunale ed è nominata, ogni tre anni, dal Sindaco competente.

Il Regolamento definisce i criteri organizzativi ed i metodi della Commissione e la procedura Amministrativa per l'effettuazione delle verifiche di competenza

TITOLO I

Art. 1 - Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è adottato sulla base delle seguenti fonti normative:

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " – T.U.LL.P.S.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" (di cui alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149) così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 311 del 2001, dal D.P.R. n. 293 del 2002 e dal Decreto Legislativo n. 134 del 1998.

Circolare 15 febbraio 1951 n. 16 e ss. mm. del Ministero dell'Interno Direzione Gen. Protezione civile "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo".

Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n. 569 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre".

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco".

Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza".

Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 relativo al "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di

attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)".

Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2002, n. 293 relativo al "Regolamento per la semplificazione recante modifica all'articolo 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni in materia di accertamento tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo".

Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento di intendono:

- A) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso privata;
- B) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura etc.) ;
- C) per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. teatrini, cinema all'aperto). ;
- D) per **trattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo) ;
- E) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale destinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- F) per **allestimenti temporanei**, le strutture ed impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- G) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
- H) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 4, L 18 marzo 1968 n. 337), allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
- I) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) ex art. 141 -bis del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
- J) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex art. 18 T.U.L.P.S. ;
- K) per **T.U.L.P.S.** il Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773;
- L) per **Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. ;
- M) per **S.C.I.A.**, la segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art 19, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. prevista dagli artt 68 e 69 T.U.L.P.S. .

TITOLO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 3 – Funzioni della Commissione Comunale

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui agli Artt.141 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, provvede, ai fini dell'applicazione dell'Art.80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'Art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'Art. 4 del D.P.R. 28.05.01 n.311.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) esercita la propria attività riguardo a :

- 1) verificare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali stessi o degli impianti ed inoltre misure e cautele ritenute necessarie nell'interesse di igiene e prevenzione infortuni;
- 2) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- 3) accertare, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni Pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337 e s.m.i.;
- 4) controllare con frequenza che vengano osservate norme e cautele imposte e cge i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Art. 4 - Iniziative escluse dalla verifica di agibilità della Commissione

Non sono soggetti alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. e pertanto non rientrano nella sfera di applicazione del presente Regolamento:

- a. luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi od esecuzioni musicali, ecc... organizzate, di norma, da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi; organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,8 m, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno – Dip. dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. P529/4109 del 2.7.2003);
- b. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;

- d. allestimenti temporanei (ad es. stand gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc...) con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- e. manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni nel cui ambito non siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.
- f. Le attività di spettacolo viaggiante (giostre) installate in modo isolato.
- g. Le sagre e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
- h. Le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 5 - Competenza della Commissione Comunale

In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo provvede a:

- esprimere il parere sui progetti di locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18.3.1968, n. 337, ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante") e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992, n. 150 e L. 13 dicembre 1998, n. 426);
- controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la Licenza è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art 19, l.241/90 presentata allo sportello unico delle attività produttive o ufficio analogo e protocollata prima dello svolgimento della manifestazione la quale, completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo;
- Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le cui sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non rientrano in tale computo pertanto, le persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico o, in caso di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne;

- La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale e Commissione Provinciale, è individuata in base ad apposita dichiarazione resa da professionista tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.

Art. 6 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

Salvo quanto previsto dagli artt. 141-bis e 142 del citato R.D. n.635/1940 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. E' sempre richiesta in tali casi una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno (D.M. 19/8/96), il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie ed il corretto montaggio degli allestimenti; dovranno sempre essere prodotte dal richiedente la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 e le dichiarazioni di corretto montaggio.

Prima dell'inizio del secondo anno di attività – indipendentemente dalla capienza complessiva dell'allestimento – il richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata dalla relazione tecnica, nella quale si attesti che:

- la manifestazione è uguale a quella per cui la C.C.V.L.P.S. ha concesso parere favorevole nell'anno precedente;
- l'allestimento è idoneo;

Il richiedente, inoltre, dovrà produrre le dichiarazioni di conformità degli impianti.

Art. 7 - Nomina, composizione e durata in carica della Commissione Comunale

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è nominata con decreto del Sindaco. La medesima resta in carica per la durata di tre anni dal decreto di nomina.

I componenti della Commissione possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento con atto motivato del Sindaco.

Essa è così composta:

1. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
3. dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
4. dal Responsabile del Servizio tecnico comunale o suo delegato;
5. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
6. dall'esperto in materie elettrotecniche;
7. dal Rappresentante del CONI (ove è necessario).

Gli esperti esterni sono nominati dal Sindaco previo diretto accertamento dei requisiti o su designazione del rispettivo Ordine Professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile del servizio di Polizia Locale.

Al Segretario spettano i seguenti compiti:

- l'istruttoria formale della pratica;
- la richiesta di eventuali integrazioni;
- l'invio dell'avviso di convocazione da parte del Presidente a tutti i componenti;
- la redazione del verbale della Commissione;
- la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte;
- la predisposizione delle relative autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.L.P.S.;
- la custodia degli originali dei verbali.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La Commissione come sopra composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potrà essere coadiuvata, ove se ne ravvisi la necessità, con uno o più esperti in acustica ovvero in altra disciplina tecnica.

La Commissione potrà essere supportata da un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e/o da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, dai consorzi, e/o associazioni di categoria, scelto tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. I pareri espressi dai rappresentanti non hanno per la Commissione natura vincolante.

Il rappresentante del CONI sarà chiamato a far parte della Commissione solo nel caso in cui trattasi di impianto sportivo.

Art 8 - Richiesta di Intervento della Commissione – Modalità e Contenuti della domanda

La Commissione di Vigilanza interviene a seguito di richiesta scritta – da formularsi a cura dell'interessato nei tempi e nei modi dettagliati nel seguito – per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 80 del T.U.L.L.P.S. nelle seguenti tre fattispecie:

1) PARERE SUL PROGETTO

Si tratta di un parere preventivo di fattibilità, rilasciato nella fase di esame del progetto per verificare che lo stesso sia conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

2) SOPRALLUOGO DI VERIFICA

Si effettua a seguito di comunicazione di termine dei lavori di nuova realizzazione o di ristrutturazione dei locali od impianti di pubblico spettacolo.

3) SOPRALLUOGO PER AGIBILITA' TEMPORANEA

Si effettua a seguito di richiesta per l'ottenimento dell'agibilità necessaria allo svolgimento di alcune manifestazioni a carattere temporaneo (es. concerti, circhi, sagre, spettacoli viaggianti, ecc...).

La domanda, in carta bollata da indirizzare al Sindaco per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.L.P.S., deve contenere anche la richiesta di esame del progetto e/o di sopralluogo e deve pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di richiesta dell'intervento della Commissione. E' in ogni caso escluso l'istituto del silenzio assenso.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione (n. 2 copie), a seconda della tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Art. 9 - Convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza

La Commissione è convocata dal Sindaco con avviso scritto, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, inviato a mezzo di posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di convocazione della stessa ai componenti della Commissione Comunale ed ove necessario ai membri aggregati.

I componenti effettivi impossibilitati a parteciparvi dovranno fornire tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica, entro 24 ore dal ricevimento della convocazione. Sarà quindi cura del segretario della C.C.V.L.P.S. informare i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

Dei sopralluoghi da eseguire viene data comunicazione al destinatario del provvedimento finale, il quale può parteciparvi anche delegando il tecnico incaricato.

Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può invitare ai lavori della Commissione personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni / chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali / luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

Per l'esercizio del controllo di cui all' art 141 c. 1 lett.e) del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940) il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei VVFF o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art 10 -- Riunioni della Commissione

- A) Per la validità delle riunioni, da tenersi presso la sede Comunale, occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui all'art 7.
- B) L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione;
- C) I sopralluoghi sono di massima effettuati dal Lunedì al Sabato non festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ad eccezione di casi straordinari e/o su motivata richiesta del soggetto interessato.
- D) L'organizzazione dei sopralluoghi è a cura del segretario della Commissione sentiti i componenti della Commissione stessa.
- E) Il Presidente della Commissione, di iniziativa o su richiesta, può decidere di effettuare sopralluoghi onde accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo / intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e/o su cui è stato espresso parere. In caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo, la Commissione ai sensi dell'art. 141 c.1 lett e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti da adottare.

Art 11 – Istanza di rilascio di agibilità

L'intervento della Commissione deve essere richiesto dal soggetto interessato con le modalità, procedure e tempistica definite nella modulistica presenti sul sito del Comune di Oviglio, allegando la relazione tecnica illustrativa, gli elaborati grafici e la documentazione tecnica ivi specificata concernente impianti, strutture ed installazioni.

Nel caso di valutazione dei progetti o sopralluoghi di verifica dei registri di agibilità ex art 80 T.U.L.P.S., relativamente a manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o spettacolo, la domanda dovrà pervenire in Comune, completa della documentazione tecnica richiesta e dettagliata, almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio previsto della stessa. Eventuali domande pervenute fuori dai predetti termini potranno essere accolte solo qualora venga documentata l'urgenza, indifferibilità etc.

La Commissione può richiedere integrazioni secondo le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990.

La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione dei termini del procedimento, esprime parere di fattibilità entro il termine massimo di 30gg per la realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi ed entro il termine massimo di 10 gg per le manifestazioni temporanee di trattenimento e/o spettacolo.

Art. 12 – Pareri e Verbali delle adunanze

Il parere, sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario della Commissione, è reso per iscritto e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi.

Il segretario della Commissione provvede alla compilazione di apposito registro in cui vengono annotate e numerate cronologicamente le riunioni in sede ed i sopralluoghi effettuati.

Il verbale, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, di riunione / sopralluogo, redatto dal segretario in collaborazione con la Commissione tutta, riporta, oltre il parere di merito anche:

- il luogo della riunione / sopralluogo;
- l'elenco dei membri presenti e l'elenco ;
- la presenza del richiedente del provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e, qualora assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente posto a conoscenza della riunione;
- una concisa esposizione dei lavori svolti ed i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali / luoghi / impianti ispezionati;
- tutte le condizioni e / o prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione;
- eventuali dichiarazioni di voto.

L'estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato al soggetto interessato a cura del segretario della Commissione, che provvede anche alla trasmissione all'Ufficio comunale competente al rilascio di specifiche autorizzazioni previste per legge. In caso di contestuale rilascio della Licenza di esercizio, lo stesso sarà ad essa allegato a formare parte integrante.

Art. 13 – Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S.

L'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S. individuato in quello di Polizia Locale del Comune di Oviglio, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione. In particolare tale Ufficio ha il compito di:

- ricevere ed istituire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
- inviare / comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
- organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- redigere ed archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della C.C.V.L.P.S.
- inviare copia dei verbali, per estratto, ai richiedenti ed all'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni / Licenze di esercizio ex artt 68,68 e 80 T.U.L.P.S. .
- curare l'aggiornamento delle informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni / strutture di pubblico spettacolo;
- raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza pericolosi per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale informativo sarà reso

- disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti della Commissione;
- verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni.

Art. 14 – Spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S.

Le spese per “l’esame della pratica “ ed il “sopralluogo” della C.C.V.L.P.S. sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l’intervento e sulla base degli importi fissati, i quali sono equiparati, per analogia, alle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della Legge 26.07.1965 n. 966.

Ai componenti della Commissione, ad esclusione dell’esperto in Elettrotecnica, non spetta alcun rimborso.

Nessun costo è dovuto in caso di vigilanza su strutture comunali o manifestazioni / spettacoli promossi o proposti dall’Amministrazione Comunale di Oviglio.

Agli eventuali componenti della Commissione aggregati in qualità di esperti esterni, qualora nominati fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un corrispettivo pari ad € 20,00 a titolo di rimborso. Le spese sono dovute anche nel caso di esito negativo del sopralluogo.

TITOLO III – Disposizioni Procedurali e Finali

Art. 15 - Disposizioni Procedurali e Finali

Le procedure concernenti il presente Regolamento sono disciplinate secondo quanto disposto dalla Legge n. 241/10990 e dal Regolamento medesimo.

Il presente Regolamento:

- ✓ entra in vigore il 10 giorno successivo alla data di pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune;
- ✓ abroga le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Annano Antonio

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella



Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata il giorno 05-giu-2020 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

- ☐ Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.

Oviglio, li 05/06/20



Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

15/06/20
è divenuta esecutiva il giorno 15/06/2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e S.I.M.

Oviglio, li 15/06/20



Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____

è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69 per 15 giorni consecutivi dal 05-giu-2020 al 20-giu-2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

Oviglio, li 20/06/20



Il Segretario Comunale

Ripubblicata all'albo pretorio dal 22/06/20 al

06/07/20



L'IMPIEGATO INCARICATO

Marco Pavoni